ADBPO
Autorità di bacino distrettuale del fiume Po

Parma, data e protocollo come da stampa laterale

Rif. Prot. ADBPO: n. 8670/2026

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione IV – Procedure di valutazione VIA e VAS
VA@pec.mase.gov.it

p.c. vedi allegato 1

OGGETTO: [ID 15049 - WEB-VIA - VIAVIA100000160] - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al "Permesso di ricerca mineraria in concessione denominato "VAL VEDELLO" per uranio e minerali associati". Proponente: Futuro Energetico Italiano S.R.L. Comunicazione procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e Responsabile del procedimento. - Riscontro per competenza.

Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto (Ns. Prot. n. 8670/2026 del 03.09.2026), questa Autorità non ravvisa specifici profili di competenza tali da consentire l'espressione di un parere tecnico nell'ambito del procedimento in corso. Tuttavia, in qualità di Autorità ambientale competente, e sulla base della documentazione disponibile nonché delle informazioni contenute nel vigente Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdG Po 2021), si ritiene opportuno formulare le seguenti considerazioni, limitatamente agli aspetti connessi alla tutela delle risorse idriche.

L'area oggetto della richiesta di permesso di ricerca mineraria per uranio e minerali associati denominata "*Val Vedello*", è situata nel comune di Piateda, in provincia di Sondrio. Il territorio interessato ricade in un contesto naturalistico alpino particolarmente pregiato, come testimonia anche la presenza, in un intorno di 16 km dall'area di ricerca, di 15 siti della Rete Natura 2000. In particolare, l'area oggetto della richiesta ricade all'interno dei siti della Rete Natura 2000 ZSC IT2040033 "*Val Venina*" e ZPS IT2040401 *"Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi*" che ospitano habitat naturali di particolare valore, tra i quali si segnala l'habitat di interesse comunitario prioritario *6230 - Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale*). L'area ricade inoltre all'interno del Parco regionale delle Orobie Valtellinesi ed è limitrofa al Parco regionale delle Orobie Bergamasche.

Con riferimento alle acque superficiali. l'area oggetto della ricerca non intercetta direttamente corpi idrici fluviali individuati dal PdGPo 2021, ma si colloca in prossimità di due corpi idrici: il torrente Caronno (codice IT03N008001028021LO) e il lago di Scais (codice IT03POADSCLA1LO). Secondo il PdGPo 2021, entrambi presentano uno stato (o potenziale) ecologico buono e stato chimico buono; non sono inoltre individuate pressioni né impatti significativi.

Si segnala tuttavia che il principale ingresso alla miniera è situato in prossimità del torrente Vedello, non individuato come corpo idrico nel PdGPo 2021. Al riguardo si ricorda che la Direttiva 2000/60/CE (DQA) riguarda tutte le acque del distretto, superficiali e sotterranee, e non soltanto i corpi idrici individuati ai fini della pianificazione. La tutela riguarda quindi l'intero sistema idrico distrettuale, mentre la classificazione dello stato e la definizione degli obiettivi di qualità sono riferite

AOO AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO
Protocollo Partenza N. 10613/2026 del 03-11-2026
Doc. Principale - Class. 4.23 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

ai corpi idrici individuati. Poiché lo Studio di Impatto Ambientale evidenzia che le acque di miniera recapitano nel torrente Vedello, si ritiene necessario valutare gli effetti del progetto sull'intero sistema idrico interessato, considerando il percorso delle acque dal punto di recapito nel torrente fino agli eventuali corpi idrici ricettori e valutando le possibili interazioni con il sistema idrico interessato. La valutazione dovrà considerare anche gli effetti cumulativi con le eventuali altre pressioni che insistono sul bacino.

Per quanto riguarda le acque sotterranee, nell'area di fondovalle della Valtellina, è presente il Corpo Idrico Sotterraneo in Acquifero di Fondovalle Settore Medio Valtellina (codice IT03GWBFMTE), che, pur non ricadendo direttamente all'interno dell'area di ricerca, riveste interesse ai fini delle valutazioni condotte nell'ambito del presente procedimento. Tale corpo idrico si inserisce in un sistema di fondovalle nel quale sono individuati anche il Corpo Idrico Sotterraneo in Acquifero di Fondovalle Settore Superiore Valtellina (IT03GWBFSTE) e il Corpo Idrico Sotterraneo in Acquifero di Fondovalle Settore Inferiore Valtellina (IT03GWBFITE).

Secondo il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdG Po 2021), il corpo idrico IT03GWBFMTE presenta uno stato chimico e uno stato quantitativo entrambi buoni. Non sono individuate pressioni significative, mentre è presente l'impatto significativo di tipo IC (inquinamento chimico).

Pur essendo localizzato a valle dell'area interessata dalle attività di ricerca, tale corpo idrico assume rilevanza in relazione ai possibili rapporti di interscambio tra il sistema idrico del settore montano e l'acquifero di fondovalle. A tale riguardo, lo stesso Studio di Impatto Ambientale descrive un'elevata interazione idraulica tra il reticolo superficiale e la circolazione sotterranea. In particolare, i torrenti Vedello e Caronno, impostati sulle principali linee di faglia, alimentano per perdita i sistemi di fratture, trasferendo rapidamente le acque superficiali verso i circuiti idrici profondi. Lo studio evidenzia inoltre che le gallerie esistenti agiscono come asse di drenaggio artificiale e che, durante i sondaggi, sono attese perdite di fluido di perforazione nel quadro fessurativo.

Alla luce di tali riferimenti, si ritiene necessario che il proponente approfondisca la ricostruzione dei possibili percorsi di flusso tra l'area di ricerca e gli acquiferi, fino al fondovalle, verificando le eventuali interconnessioni con i corpi idrici individuati. Si ritiene inoltre opportuno che siano stimate le quantità di fluido di perforazione potenzialmente disperse nel sottosuolo e che ne siano caratterizzate le proprietà chimico-fisiche, al fine di valutare possibili effetti sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee. Tali approfondimenti dovrebbero consentire di verificare che le attività previste non determinino alterazioni delle condizioni idrologiche e idrogeologiche o della qualità delle risorse idriche tali da compromettere il conseguimento e il mantenimento degli obiettivi ambientali fissati dal PdG Po.

In relazione ai possibili effetti sulle risorse idriche, si richiama inoltre la necessità di rispettare pienamente il principio di non deterioramento dello stato dei corpi idrici, sancito dall'art. 4, par. 1, della Direttiva 2000/60/CE e dagli artt. 76 e 77 del D.Lgs. 152/2006, e di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PdGPo. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 1° luglio 2015, C-461/13, Weser), con riferimento alle acque superficiali, si configura un deterioramento quando anche un solo elemento di qualità scende di una classe, indipendentemente dal fatto che ciò comporti o meno una variazione della classificazione complessiva del corpo idrico; qualora l'elemento sia già nella classe più bassa, qualsiasi ulteriore peggioramento costituisce deterioramento.

La valutazione degli effetti del progetto dovrà riguardare anche le fasi transitorie, comprese quelle di cantiere, di esecuzione dei sondaggi e di dismissione. Come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza 5 maggio 2022, C-525/20, gli effetti temporanei e di breve durata, anche se privi di conseguenze durature, non possono essere automaticamente esclusi dalla verifica del deterioramento: ciò è possibile soltanto quando risulti evidente che, per loro natura, essi hanno effetti di scarsa entità sullo stato dei corpi idrici e non possono determinarne il deterioramento. Qualora invece non sia possibile escludere tale eventualità, anche in presenza di effetti temporanei, l'eventuale autorizzazione del progetto è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'art. 4, par. 7, della Direttiva 2000/60/CE.

AOO AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO
Protocollo Partenza N. 10613/2026 del 03-11-2026
Doc. Principale - Class. 4.23 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Si evidenzia, inoltre, che, fino all'approvazione del nuovo ciclo di pianificazione, restano vigenti gli obiettivi ambientali e le misure del PdG Po 2021. Questa Autorità è attualmente impegnata nell'aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Po per il ciclo 2027 (PdG Po 2027), i cui esiti potranno fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi utili nell'ambito del presente procedimento.

In tale contesto, si ritiene necessario che il Piano di Monitoraggio Ambientale preveda un sistema di controllo specificamente riferito alle possibili interazioni tra le acque superficiali e sotterranee e alle modalità di recapito delle acque di miniera. In particolare, dovranno essere valutate l'ubicazione di stazioni di monitoraggio a monte e a valle dei punti di recapito e la realizzazione di rilievi ante operam, in corso d'opera e post operam, su parametri chimico-fisici e biologici pertinenti rispetto alle potenziali pressioni individuate. Il Piano dovrà inoltre definire soglie di allerta e le corrispondenti azioni correttive da attivare in caso di superamento.

Più in generale, si ritiene opportuno che la valutazione degli effetti delle attività proposte consideri, ove pertinenti, anche le possibili ricadute indirette e cumulative sulle altre componenti ambientali, con particolare riferimento agli ecosistemi, alla qualità del suolo, alla biodiversità e ai servizi ecosistemici, in considerazione delle loro interconnessioni con le risorse idriche e con il benessere delle comunità e la resilienza dei territori. Tale approccio è coerente con gli indirizzi europei e nazionali in materia di tutela integrata dell'ambiente e della salute, riconducibili anche al principio One Health, fondato sul riconoscimento delle interconnessioni tra la salute umana, animale e vegetale e quella degli ecosistemi.

Si richiama, infine, l'attenzione sulla Comunicazione della Commissione europea C/2026/2836 del 26 maggio 2026, recante «Orientamenti per l'attuazione della Direttiva Quadro Acque durante il rilascio delle autorizzazioni per nuovi progetti e attività esistenti, con particolare attenzione al settore minerario» (allegata alla presente nota). Tale documento fornisce orientamenti per l'attuazione della Direttiva 2000/60/CE nell'ambito dei procedimenti autorizzativi relativi alle attività estrattive, anche in vista del recepimento delle modifiche introdotte dalla Direttiva (UE) 2026/805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica la Direttiva 2000/60/CE, la Direttiva 2006/118/CE e la Direttiva 2008/105/CE. Alla luce degli orientamenti europei richiamati, appare pertanto opportuno che le valutazioni tecniche siano supportate da adeguati approfondimenti preliminari, finalizzati a caratterizzare le condizioni ambientali di riferimento, individuare i potenziali effetti delle attività sui corpi idrici interessati e verificare il rispetto del principio di non deterioramento, tenendo conto, ove pertinenti e adeguatamente documentate, delle concentrazioni di fondo naturali proprie del contesto geologico ed estrattivo.

Si porgono cordiali saluti.

La Dirigente

(Dott.ssa Fernanda Moroni)

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24, D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

AOO AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO
Protocollo Partenza N. 10613/2026 del 03-11-2026
Doc. Principale - Class. 4.23 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Allegati:

Allegato 1 - Elenco destinatari p.c.

Allegato 2 - Commission Notice C/2026/ 2836, recante "*Orientamenti per l'attuazione della Direttiva Quadro Acque durante il rilascio delle autorizzazioni per nuovi progetti e attività esistenti in particolare nel settore minerario*"

Referenti:

Chiara Montecorboli – chiara.montecorboli@adbpo.it - +39 0521 276205

Allegato 1 - Elenco dei destinatari p.c.

Alla Società Futuro Energetico Italiano S.R.L.
futuroenergeticoitaliano@legalmail.it

Al Ministero della cultura
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Servizio V
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Alla Regione Lombardia
U.O. Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell'ambiente
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Alla Provincia di Sondrio
protocollo@cert.provincia.so.it

Al Parco Delle Orobie Valtellinesi
orobiepark@cert.provincia.gov.it

Al comune di Piateda
protocollo.piateda@cert.provincia.so.it

All'ARPA Lombardia
arpa@pec.regione.lombardia.it

AOO AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO
Protocollo Partenza N. 10613/2026 del 03-11-2026
Doc. Principale - Class. 4.23 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie C

C/2026/2836

26.5.2026

Comunicazione della Commissione

Orientamenti per l'attuazione della direttiva quadro Acque durante il rilascio delle autorizzazioni per nuovi progetti e attività esistenti in particolare nel settore minerario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(C/2026/2836)

Introduzione

Nel piano d'azione RESourceEU ([1]), la Commissione si è impegnata a presentare un "*documento di orientamento per consentire un'attuazione più semplice e armonizzata negli Stati membri del diritto dell'UE in materia di rilascio di autorizzazioni ambientali, compresi gli aspetti relativi al settore minerario*". Con i presenti orientamenti s'intende contribuire a ridurre le incertezze relative alle procedure e ai criteri di valutazione necessari per effettuare le valutazioni ambientali derivanti dalla direttiva quadro Acque ([2]).

L'iniziativa mira a rafforzare la resilienza generale dell'Europa, sulla base di un quadro normativo solido e chiaro per la politica in materia di acque, della strategia europea sulla resilienza idrica e dell'obiettivo che l'UE si è posta di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e dalle importazioni di materie prime critiche necessarie per accelerare la transizione energetica. Attualmente l'applicazione disomogenea della direttiva quadro Acque all'interno degli Stati membri e tra di essi incide sulla resilienza idrica, così come sui costi e sulla probabilità di ottenere un'autorizzazione, aspetti che sono fattori determinanti per le decisioni di investimento, in particolare nel settore delle materie prime critiche ([3]), come definito nel regolamento Materie prime critiche ([4]).

Per sormontare i problemi sopra menzionati, i presenti orientamenti esaminano le disposizioni della direttiva quadro Acque e delle due direttive derivate, la direttiva Acque sotterranee ([5]) e la direttiva Standard qualità ambientale ([6]), modificate da ultimo dalla direttiva (UE) 2026/805 ([7]), che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni per nuovi progetti o attività.

Il presente documento si basa sulla giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione, secondo la quale ai fini dell'interpretazione occorre tener conto non soltanto della formulazione di una disposizione, ma anche del suo contesto e degli obiettivi che persegue l'atto giuridico in cui la disposizione si colloca ([8]).

Il presente documento non sostituisce, integra né modifica le disposizioni della normativa in questione, le quali costituiscono l'unico fondamento degli obblighi giuridici applicabili. Non dovrebbe essere considerato isolatamente bensì essere letto in combinato disposto con la legislazione pertinente e non costituisce un riferimento indipendente. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a interpretare il diritto dell'Unione con efficacia definitiva.

([1]) COM(2025) 945 final - Piano d'azione RESourceEU - Accelerare la strategia per le materie prime critiche per adattarsi a una realtà nuova.

([2]) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

([3]) SWD(2023) 161 final "Impact assessment report" che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020.

([4]) Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (GU L 1252 del 3.5.2024).

([5]) ([5]) Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).

([6]) ([6]) Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).

([7]) Direttiva (UE) 2026/805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, recante modifica della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, e della direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (GU L, 2026/805, 20.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2026/805/oj). Se le recenti modifiche hanno modificato le disposizioni vigenti, sono discusse solo le nuove disposizioni, sebbene gli Stati membri abbiano tempo fino a dicembre 2027 per recepirle.

([8]) *KRONE-Verlag*, C-65/20, ECLI:EU:C:2021:471, punto 25.

ALLEGATO_5 m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0228601.03-11-2026

L'obiettivo dei presenti orientamenti è ridurre l'incertezza relativa agli elementi e alle procedure sostanziali necessari per effettuare la valutazione ambientale a norma dalla direttiva quadro Acque. Sono qui esaminate le disposizioni vigenti che consentono agli Stati membri di fissare obiettivi ambientali meno rigorosi se non esistono misure praticabili per conseguire il buono stato delle acque (ossia non esistono misure per migliorare la situazione) o se il buono stato può essere raggiunto solo sostenendo costi sproporzionati. Ciò è particolarmente importante per il rinnovo delle autorizzazioni degli impianti o delle attività esistenti. Inoltre le ultime modifiche apportate alla direttiva quadro Acque, alla direttiva Standard qualità ambientale e alla direttiva Acque sotterranee introducono ulteriori possibilità di deroga per le quali è opportuno fornire ulteriori orientamenti al fine di garantirne un'attuazione armonizzata in tutti gli Stati membri.

La Commissione collaborerà con gli Stati membri all'attuazione della direttiva quadro Acque, in particolare nell'ambito della strategia comune di attuazione, ad esempio per rivedere i documenti di orientamento della strategia comune già concordati ([9]), nonché nell'ambito dei dialoghi strutturati sull'acqua, al fine di promuovere un'attuazione più efficace e comparabile delle valutazioni inerenti alla direttiva nel contesto del rilascio delle autorizzazioni per i progetti relativi alle materie prime critiche.

Le stesse interpretazioni della Commissione possono essere applicate, mutatis mutandis, anche ad altri progetti o attività, compresi quelli relativi ai settori strategici promossi nel contesto della terza direttiva Rinnovabili ([10]), del regolamento sui chip ([11]) o del regolamento Industria a zero emissioni nette ([12]).

Gli orientamenti sono complementari alle altre iniziative della Commissione volte ad accelerare il rilascio delle autorizzazioni, compresa la recente proposta di regolamento per sveltire le valutazioni ambientali ([13]), che prevede procedure semplificate e accelerate, tra cui punti di contatto unici, digitalizzazione e procedure più rapide, nonché, per i settori strategici, disposizioni sull'interesse pubblico prevalente, sull'approvazione tacita e sulla risoluzione delle controversie.

La direttiva quadro Acque contiene quattro definizioni di "stato" (lo stato *ecologico* e lo stato *chimico* per le acque superficiali, lo stato *quantitativo* e lo stato *chimico* per le acque sotterranee), ma gli orientamenti vertono sullo stato chimico sia delle acque superficiali sia di quelle sotterranee, perché la maggior parte delle difficoltà sono segnalate proprio in relazione ai progetti che potrebbero incidere su questo stato.

Gli orientamenti sono articolati in otto quesiti che prendono spunto dalle difficoltà segnalate dai portatori di interessi nel contesto delle domande per il rilascio di nuove autorizzazioni o per il rinnovo di quelle esistenti. L'obiettivo perseguito è offrire soluzioni basate sull'interpretazione delle varie disposizioni contenute nella direttiva quadro Acque, nella direttiva Acque sotterranee e nella direttiva Standard qualità ambientale. In particolare gli orientamenti illustrano la flessibilità di cui dispongono gli Stati membri in sede di valutazione dello stato chimico e del suo potenziale deterioramento, insistendo sul fatto che gli obiettivi della direttiva quadro Acque devono essere raggiunti a livello di corpo idrico nel suo complesso. A tale proposito il documento sottolinea che la direttiva Standard qualità ambientale riconosce che negli effluenti di alcune attività minerarie o industriali potrebbe non essere possibile ridurre la concentrazione di uno o più inquinanti al di sotto dello standard di qualità ambientale stabilito dalla normativa, con conseguente superamento delle concentrazioni attuali di inquinanti in prossimità del punto di scarico. La direttiva Standard qualità ambientale prevede pertanto la designazione di "zone di mescolamento" all'interno delle quali è accettato il superamento dello standard di qualità ambientale per un inquinante dal punto di scarico, a condizione che lo standard sia rispettato nel corpo idrico nel suo insieme. Gli orientamenti sottolineano inoltre l'importanza di tenere conto delle concentrazioni di fondo naturali e della biodisponibilità al momento di definire gli standard di qualità o di valutare la conformità, al fine di evitare la definizione di standard di qualità troppo rigorosi e garantire che la conformità sia valutata in modo adeguato.

Gli orientamenti illustrano inoltre i requisiti in materia di autorizzazione a norma della direttiva quadro Acque, la flessibilità prevista dall'articolo 4, paragrafo 7, e i nuovi paragrafi 7 bis e 7 ter dell'articolo 4, di cui gli Stati membri possono avvalersi per autorizzare i progetti che potrebbero comportare un deterioramento dello stato di un corpo idrico. Il documento spiega in che modo si può applicare la flessibilità per agevolare i progetti minerari e metallurgici, anche per quanto riguarda il deterioramento chimico indiretto, ma ribadendo che la direttiva quadro Acque non può essere interpretata nel senso di consentire il deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico a causa di scarichi diretti di inquinanti.

([9]) wfd - Library.

([10]) Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).

([11]) Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (GU L 229 del 18.9.2023, pag. 1).

([12]) Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).

([13]) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per sveltire le valutazioni ambientali (COM/2025/984 final).

Gli orientamenti precisano infine che, per le attività esistenti, comprese quelle minerarie, potrebbero essere applicabili altre deroghe in sede di riesame dei permessi o delle autorizzazioni. Ciò significa che, a determinate condizioni, è possibile fissare proroghe oltre il 2027 (se giustificate da condizioni naturali) e obiettivi ambientali meno rigorosi oltre il 2027, in linea con l'articolo 4, paragrafi 4 e 5.

Gli otto quesiti rispetto ai quali sono articolati gli orientamenti sono:

1. Come si effettua la valutazione dello stato chimico rispetto al principio di non deterioramento?

2. In che modo gli Stati membri individuano gli inquinanti specifici dei bacini idrografici per le acque superficiali e gli inquinanti che destano preoccupazione a livello nazionale per le acque sotterranee?

3. In che modo è possibile tenere conto delle concentrazioni di fondo naturali e della biodisponibilità nella definizione degli standard di qualità ambientale o nella valutazione della conformità?

4. In che modo la designazione di zone di mescolamento può agevolare il rilascio delle autorizzazioni senza compromettere il raggiungimento dell'obiettivo generale della direttiva?

5. Quali sono i requisiti previsti dalla direttiva quadro Acque in materia di autorizzazioni?

6. Che tipo di flessibilità offre la direttiva per non precludere nuove attività sostenibili di sviluppo economico?

7. Quali sono le nuove deroghe introdotte ultimamente e come possono aiutare il settore minerario e quello metallurgico?

8. Quale altro tipo di flessibilità prevede la direttiva quadro Acque per garantire la possibilità di rinnovare/prorogare le autorizzazioni di attività e impianti esistenti?

1. **Come si effettua la valutazione dello stato chimico rispetto al principio di non deterioramento?**

Disposizioni legislative e giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

Articolo 2, punti 10) e 12); articolo 2, punti 24) e 25); articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i); articolo 8, paragrafi 1 e 2, e allegati II e V della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro Acque); articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/118/CE (direttiva Acque sotterranee), modificato da ultimo in articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e articolo 3, nuovi paragrafi 1 bis e 1 ter, nonché i relativi allegati; articolo 3, paragrafo 1 bis, della direttiva 2008/105/CE (direttiva Standard qualità ambientale), modificato da ultimo in articolo 3, paragrafo 1 bis, punti iii) e iv), e articolo 3, paragrafo 1 bis, ultimo comma e relativi allegati, nonché la nuova definizione di "*deterioramento dello stato di un corpo idrico*" all'articolo 2, punto 43), della direttiva quadro Acque.

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea: sentenze del 1º luglio 2015, *Weser*, C-461/13 e del 28 maggio 2020, *Land Nordrhein-Westfalen*, C-535/18.

Interpretazione della Commissione

La **valutazione dello stato chimico delle acque superficiali** ai fini degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della direttiva quadro Acque si basa sul rispetto degli standard di qualità ambientale a livello di Unione europea stabiliti per le sostanze identificate a livello dell'UE e, a partire dal 21 dicembre 2027 ([14]), degli standard nazionali stabiliti per le sostanze identificate dagli Stati membri come inquinanti che destano preoccupazione a livello nazionale, i cosiddetti inquinanti specifici dei bacini idrografici. La **valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee** si basa sul rispetto degli standard di qualità fissati a livello dell'UE e dei valori soglia stabiliti dagli Stati membri per gli inquinanti che destano preoccupazione a livello nazionale. È importante sottolineare che, ai sensi della direttiva quadro Acque, questi standard di qualità si applicano a livello di corpo idrico e che uno standard di qualità ambientale non può essere automaticamente applicabile come valore limite di emissione a livello di singoli impianti o attività.

([14]) Direttiva (UE) 2026/805. Se le disposizioni vigenti sono state modificate dalle ultime modifiche sono qui illustrate le nuove disposizioni, anche se gli Stati membri hanno tempo fino a dicembre 2027 per recepirle.

Quando si fa riferimento agli **standard di qualità armonizzati a livello dell'UE e al termine per l'adempimento riguardo agli inquinanti a livello di Unione europea, sia nelle acque superficiali che in quelle sotterranee** ([15]), occorre tenere conto del fatto che, per gli inquinanti a livello di Unione europea introdotti dopo l'adozione delle direttive Standard qualità ambientale e Acque sotterranee, potrebbero applicarsi termini più lunghi e proroghe. Un calendario con le varie scadenze figura nell'allegato I dei presenti orientamenti.

Per valutare lo stato di un corpo idrico gli Stati membri si basano sui risultati del monitoraggio. Per valutare il deterioramento potenziale causato da un progetto gli Stati membri si basano sulla modellizzazione o consultano esperti per avere un parere sullo stato del corpo idrico dopo la realizzazione del progetto. La direttiva quadro Acque concede agli Stati membri un margine di discrezionalità abbastanza ampio nel **monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee**, ad esempio per quanto riguarda il possibile raggruppamento dei corpi idrici, il numero e l'ubicazione dei punti di monitoraggio, gli aspetti della qualità da monitorare e le frequenze di monitoraggio raccomandate: è così possibile adeguare il monitoraggio alle circostanze locali.

La **conformità al buono stato chimico** è valutata a livello dell'intero corpo idrico, tenendo conto dei risultati dei punti di monitoraggio rappresentativi, che sono scelti al suo interno in modo da riflettere l'ampiezza e l'impatto dell'insieme delle pressioni ([16]).

A norma della direttiva quadro Acque, spetta agli Stati membri stabilire la designazione dei corpi idrici in base alle caratteristiche di ciascun distretto idrografico. La designazione deve essere conforme alle definizioni di cui all'articolo 2 ([17]) e alle norme generali di cui all'allegato II della direttiva quadro Acque. L'identificazione dei "corpi idrici" serve principalmente per poter descrivere accuratamente il loro stato e confrontarlo con gli obiettivi ambientali. La direttiva quadro Acque prevede due sistemi (A e B) per la designazione dei corpi idrici superficiali: uno basato principalmente sulle dimensioni, l'altro su criteri più flessibili con effetto equivalente ([18]). Per quanto riguarda le acque sotterranee, date le loro caratteristiche, la direttiva quadro Acque consente una maggiore flessibilità nella loro designazione. Sono disponibili ulteriori orientamenti per l'individuazione dei corpi idrici ([19]). È opportuno sottolineare che le dimensioni del corpo idrico, determinate dagli Stati membri in conformità delle norme summenzionate, possono influire su questa valutazione.

Gli obiettivi della direttiva quadro Acque, compreso il principio di non deterioramento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, si applicano ai corpi idrici, non ai singoli impianti in quanto tali. La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che l'obbligo degli Stati membri di garantire il non deterioramento dello stato dei corpi idrici si applica anche ai progetti individuali che possono essere autorizzati, se necessario, in forza del sistema delle deroghe previste dall'articolo 4 ([20]). Allo stesso tempo la direttiva quadro Acque adotta un approccio integrato alle misure anti-inquinamento. Nel valutare l'impatto di nuovi progetti o nuove attività sullo stato chimico di un determinato corpo idrico, gli Stati membri dovrebbero tenere conto di **tutte le fonti di inquinamento esistenti** che interessano il corpo idrico e del potenziale di riduzione dell'inquinamento di tali fonti.

Ciò significa che gli Stati membri possono agevolare l'autorizzazione di un nuovo progetto che comporterebbe nuovi scarichi riducendo gli scarichi autorizzati degli impianti esistenti, ad esempio imponendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la riduzione dell'inquinamento. Si può tuttavia procedere in tal modo solo se le autorità competenti hanno una visione chiara di tutte le attività che incidono sul corpo idrico e della possibilità di riesaminare e aggiornare le relative autorizzazioni, così da ridurre il carico inquinante e consentire l'insediamento di una nuova attività che scarichi gli stessi inquinanti nello stesso corpo idrico senza che ne consegua il deterioramento dello stato chimico. Ciò richiederà un buon livello di cooperazione e coordinamento tra le diverse autorità preposte al controllo della qualità dell'acqua e quelle incaricate del rilascio delle autorizzazioni: coordinamento che è disposto dall'articolo 5 della direttiva Emissioni industriali ([21]) ed è ripreso nell'articolo 10 della direttiva quadro Acque. È importante sottolineare che, nella maggior parte dei casi, grazie al continuo progresso tecnologico sostenuto anche dal Centro di innovazione per la trasformazione e le

([15]) Si fa presente che nelle direttive Standard qualità ambientale e Acque sotterranee gli standard di qualità sono denominati in modo diverso: "standard di qualità ambientale" per le acque superficiali e "standard di qualità" per le acque sotterranee.

([16]) Questa valutazione è effettuata in base alla definizione di "buono stato chimico" di cui all'articolo 2, punti 24) e 25), della direttiva quadro Acque, e alle disposizioni sul monitoraggio di cui all'allegato V, punti 1.3 e 2.4, della stessa. I documenti di orientamento per la strategia comune di attuazione n. 7 "Monitoring under the Water Framework Directive", n. 15 "Groundwater Monitoring", n. 19 "Surface Water chemical monitoring" e n. 40 "Frequency of chemical monitoring in surface waters" consultabili sul sito circabc propongono un approccio metodologico globale al monitoraggio per l'attuazione della direttiva quadro Acque.

([17]) I corpi idrici superficiali e sotterranei sono definiti all'articolo 2, rispettivamente al punto 10) (per "corpo idrico superficiale" si intende "un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere") e al punto 12) (per "corpo idrico sotterraneo" si intende "un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere") della direttiva quadro Acque.

([18]) ([18]) Allegato II, punto 1.2, della direttiva quadro Acque.

([19]) Il documento di orientamento per la strategia comune di attuazione n. 2 "Identification of Water Bodies" consultabile sul sito circabc fornisce indicazioni pratiche per l'individuazione dei corpi idrici ai sensi della direttiva quadro Acque.

([20]) C-461/13, punto 48.

([21]) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

emissioni industriali (Innovation Centre for Industrial Transformation and Emissions, INCITE) ([22]) di recente istituzione e ai prodotti innovativi immessi sul mercato anche da operatori stabiliti nell'UE, cresce l'offerta di nuove tecnologie per la riduzione dell'inquinamento che possono essere applicate per ammodernare gli impianti esistenti. La riduzione delle emissioni rilasciate da questi impianti può a sua volta contribuire al raggiungimento degli obiettivi della direttiva quadro Acque, lasciando un margine per l'eventuale aggiunta di scarichi prodotti da nuove attività senza un deterioramento complessivo dello stato.

Esempi

— Per poter scaricare acque reflue contenenti PFAS in un fiume vicino, una nuova attività mineraria o metallurgica deve ottenere un'autorizzazione ambientale. Il fiume però riceve già determinate quantità di PFAS scaricate da altre attività industriali, responsabili del suo già cattivo stato. Per evitare un deterioramento dello stato derivante dalla nuova attività, l'autorità competente potrebbe decidere di riesaminare le autorizzazioni delle attività esistenti, probabilmente rilasciate molto tempo fa, quando non erano disponibili tecniche adeguate per ridurre l'inquinamento da scarichi di PFAS; è possibile che nel frattempo siano state messe a punto nuove tecniche che potrebbero quindi essere integrate nelle autorizzazioni già rilasciate. La riduzione delle emissioni di PFAS causate dalle attività esistenti consentirebbe l'insediamento della nuova attività senza che il corpo idrico ne risulti deteriorato o senza compromettere la futura conformità agli standard di qualità ambientale relativi ai PFAS.

— Per autorizzare un nuovo impianto a scaricare cobalto in un corpo idrico, l'autorità competente potrebbe modificare le autorizzazioni di altri impianti che scaricano la stessa sostanza nello stesso corpo idrico, imponendo loro di migliorare il trattamento delle acque reflue in modo che gli scarichi totali, compresi quelli provenienti dal nuovo impianto, non comportino un deterioramento dello stato chimico.

— Per ottemperare allo standard originario di qualità ambientale relativo al nichel (stabilito nel 2008), è possibile avvalersi delle proroghe fino alla fine del 2027. Lo standard di qualità ambientale aggiornato (e più rigoroso) per il nichel nella direttiva Standard qualità ambientale, introdotto dall'ultima revisione del 2026, dovrà essere ottemperato entro il 22 dicembre 2033, con una possibile proroga fino al 22 dicembre 2039 (o oltre, se giustificato da "condizioni naturali").

2. **In che modo gli Stati membri individuano gli inquinanti specifici dei bacini idrografici per le acque superficiali e gli inquinanti che destano preoccupazione a livello nazionale per le acque sotterranee?**

Disposizioni legislative

Articolo 2, punto 30 ter), della direttiva quadro Acque, articolo 3, paragrafo 1 ter, e allegato II della direttiva Acque sotterranee e nuovo allegato II della direttiva Standard qualità ambientale (il riferimento alle tre direttive s'intende all'ultima versione modificata).

Interpretazione della Commissione

Per quanto riguarda le *acque superficiali*, dalla nuova definizione di "inquinanti specifici dei bacini idrografici" ([23]) risulta che vi sono tre elementi di cui tenere conto nel decidere se un determinato inquinante debba essere considerato specifico del bacino idrografico e se occorra fissare uno standard di qualità ambientale (nazionale). In primo luogo l'elemento territoriale, vale a dire si ritiene che l'inquinante sia scaricato in quantità significative a livello di bacino idrografico o di sottobacino, e non necessariamente a livello di singolo corpo idrico. In secondo luogo l'elemento "quantità", ossia l'inquinante deve essere scaricato in "quantità significative". In terzo luogo l'"elemento di rischio" effettivo, ossia gli scarichi devono comportare un "rischio significativo" per l'ambiente acquatico o attraverso di esso all'interno del territorio dello Stato membro. Ne consegue che, sulla base della valutazione delle pressioni e dell'impatto effettuata in conformità dell'allegato II della direttiva quadro Acque, gli Stati membri non sono tenuti ad assegnare a un inquinante la designazione di "inquinante specifico del bacino idrografico" se l'inquinante è scaricato nel bacino idrografico solo in quantità trascurabili che non comportano alcun rischio, anche se provengono da una nuova attività.

Anche per le *acque sotterranee*, è a livello di bacino idrografico che gli Stati membri devono scegliere i corpi idrici da monitorare per i parametri di inquinamento nazionali aggiuntivi che indicano l'impatto delle pressioni locali a causa delle quali sono a rischio di non raggiungere il buono stato chimico, e a fissare di conseguenza i valori soglia massimi ammissibili per gli *inquinanti che destano preoccupazione a livello nazionale*.

([22]) Si veda Centro europeo di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali | INCITE.

([23]) Cfr. la nuova definizione di inquinanti specifici dei bacini idrografici all'articolo 2, punto 30 ter), della direttiva quadro Acque. Per agevolare l'attuazione attraverso esempi e buone pratiche, sono disponibili orientamenti tecnici non vincolanti sulla derivazione degli standard di qualità ambientale in wfd - Library.

Sia per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici (acque superficiali) che per gli inquinanti che destano preoccupazione a livello nazionale (acque sotterranee) si applicano termini di adempimento diversi in funzione del momento in cui gli inquinanti sono stati individuati. Pertanto gli Stati membri dispongono di un margine di manovra per mettersi a norma nei tempi opportuni (cfr. esempio).

Esempi

— Gli Stati membri non sono tenuti a designare il cobalto "inquinante specifico del bacino idrografico" se è scaricato nel bacino idrografico solo in quantità trascurabili che non comportano alcun rischio, anche se proviene da una nuova attività.

Se uno Stato membro nel 2022 ha individuato l'arsenico come inquinante che desta preoccupazione nelle proprie acque sotterranee e ne ha fissato un valore soglia, il termine per ottemperare a questo valore soglia sarà solo entro il 2033, vale a dire entro la fine del periodo del piano di gestione del bacino idrografico ([24]) che segue quello durante il quale è stato fissato il valore soglia nazionale. Gli Stati membri hanno anche la possibilità di applicare una proroga se il valore soglia non può essere raggiunto entro il 2033, e possono posticipare l'adempimento di un ulteriore periodo del piano di gestione del bacino idrografico, ossia fino al 2039 (cfr. articolo 3, nuovo paragrafo 1 ter, della direttiva Acque sotterranee). Questi termini e le possibili proroghe offrono agli operatori e alle autorità competenti degli Stati membri un ampio margine di manovra per individuare e attuare le misure opportune volte a garantire, da ultimo, il rispetto dei valori soglia fissati durante il ciclo o i cicli attuali (e futuri).

3. **In che modo è possibile tenere conto delle concentrazioni di fondo naturali e della biodisponibilità nella definizione degli standard di qualità ambientale o nella valutazione della conformità?**

Disposizioni legislative

Allegato I, parte A, nota 12 e allegato I, parte B, punto 3, della direttiva Standard qualità ambientale; articolo 2, punto 5), e allegato II, parti A e C, della direttiva Acque sotterranee.

Interpretazione della Commissione

Per le **sostanze presenti in natura** ([25]) come i metalli, dovrebbero essere prese in considerazione le concentrazioni di fondo naturali e la biodisponibilità ([26]) per evitare di fissare standard di qualità a un livello inutilmente rigoroso o per valutare adeguatamente la conformità. La normativa consente agli Stati membri di farlo, sia per le acque superficiali che per quelle sotterranee.

La biodisponibilità è un parametro di cui si tiene conto in sede di definizione degli standard di qualità ambientale per le **acque superficiali** a livello dell'UE. Gli Stati membri sono invitati a fare lo stesso al momento di stabilire gli standard di qualità ambientale nazionali, ove pertinente ([27]). Nel valutare la conformità agli standard di qualità ambientale sulla base delle concentrazioni rilevate occorre tenere conto dei **livelli naturali di fondo**. Per le acque superficiali le concentrazioni naturali di fondo possono essere sottratte dalle concentrazioni misurate prima del confronto con gli standard di qualità ambientale.

Per le **acque sotterranee**, **occorre tenere conto dei livelli naturali di fondo quando si determinano i valori soglia**.

Per i **nuovi progetti**, gli Stati membri dovrebbero pertanto **determinare le concentrazioni naturali di fondo** dei corpi idrici interessati prima dell'avvio del progetto, perché queste variano inevitabilmente da un luogo all'altro. Occorre tenere debitamente conto di questo aspetto nel contesto di qualsiasi procedura di autorizzazione o concessione.

([24]) Il termine "piano di gestione del bacino idrografico" si riferisce al piano o ai piani di gestione che gli Stati membri sono tenuti a elaborare ogni sei anni, definendo programmi di misure volte a conformarsi agli obiettivi della direttiva quadro Acque.

([25]) Le sostanze presenti in natura, come i metalli, possono essere rilevate in assenza di fonti di inquinamento, ragion per cui molti organismi acquatici potrebbero essersi adattati a concentrazioni elevate di queste sostanze e quindi risentire in misura minore del loro impatto.

([26]) La biodisponibilità, e quindi la tossicità, possono essere notevolmente influenzate dalla composizione chimica dell'acqua (ad esempio, durezza, pH, carbonio organico disciolto e altri parametri di qualità dell'acqua che incidono sulla biodisponibilità).

([27]) Per agevolare l'attuazione attraverso esempi e buone pratiche, sono stati elaborati orientamenti tecnici non vincolanti su come tenere conto della biodisponibilità e delle concentrazioni naturali di fondo dei metalli nella valutazione della conformità (documento di orientamento per la strategia comune di attuazione n. 38 "Technical guidance for EQS for metals" consultabile sul sito circabc).

Esempi

— Per le acque superficiali, se nel sottosuolo è presente nichel, i corpi idrici locali potrebbero esserne caratterizzati da livelli di fondo naturale relativamente alti. L'estrazione del nichel in questa zona potrebbe comportare lo scarico di acque reflue minerarie contenenti questo metallo nei corpi idrici superficiali. Al momento di valutare la conformità agli standard (unionali) di qualità ambientale per il nichel, gli Stati membri possono tenere conto dei livelli naturali di fondo preesistenti in questi corpi idrici, vale a dire possono "detrarre" il livello naturale di fondo prima di stabilire se le concentrazioni sono conformi allo standard di qualità applicabile.

— Per le acque sotterranee, se i livelli naturali di fondo di nichel in un corpo idrico sotterraneo interessato da un'attività di estrazione di questo metallo sono elevati, occorre tenerne conto nel fissare il valore soglia per determinare il buono stato chimico delle acque sotterranee.

4. **In che modo l'uso di zone di mescolamento può agevolare il rilascio delle autorizzazioni senza compromettere il raggiungimento dell'obiettivo generale della direttiva?**

Disposizioni legislative

Articolo 2, punto 10), e articolo 10 della direttiva quadro Acque e articolo 4 della direttiva Standard qualità ambientale.

Interpretazione della Commissione

Il modo più semplice ed efficace sotto il profilo dei costi per eliminare l'inquinamento delle acque è alla fonte, ove possibile. I sistemi di controllo dello scarico degli effluenti generalmente sono concepiti in modo da garantire che le concentrazioni di sostanze inquinanti nel corpo idrico ricevente non superino gli standard di qualità applicabili; è tuttavia ammesso che in prossimità del punto di scarico possa verificarsi una diluizione, perché alcune attività industriali potrebbero non riuscire a ridurre la concentrazione di uno o più inquinanti nei propri effluenti al di sotto dello standard di qualità ambientale, con conseguente superamento delle concentrazioni attuali di inquinanti in prossimità del punto di scarico.

La normativa, in particolare l'articolo 4 della direttiva Standard qualità ambientale, consente agli Stati membri di designare "zone di mescolamento" proporzionate adiacenti ai punti di scarico, all'interno delle quali è ammesso il superamento degli standard di qualità ambientale per un inquinante proveniente da quel punto di scarico, a condizione che i risultati complessivi degli altri punti di monitoraggio nel corpo idrico (al di fuori della zona di mescolamento) confermino che non vi sono conseguenze sulla conformità del resto del corpo idrico superficiale, e che sia soddisfatta una serie di criteri correlati. Le zone di mescolamento rappresentano quindi uno strumento efficace per far fronte alle nuove fonti di inquinamento. Come spiegato negli orientamenti della Commissione al riguardo ([28]), una condizione preliminare per l'applicazione delle zone di mescolamento è garantire che siano prese tutte le misure di mitigazione possibili e non sproporzionatamente onerose per evitare il deterioramento dello stato chimico. Ciò implica, come minimo, che gli operatori si attengano alle migliori tecniche disponibili previste dalla direttiva Emissioni industriali e, ove possibile, applichino controlli delle emissioni ancora più rigorosi al fine di soddisfare lo standard di qualità ambientale. In molti settori gli Stati membri applicano da tempo, nelle loro procedure di autorizzazione, il principio della stretta relazione tra gli scarichi degli impianti soggetti alla direttiva Emissioni industriali e la (mancata) conformità agli standard di qualità ambientale. Occorre prestare la dovuta attenzione ai possibili effetti sulle zone protette o sensibili (ad esempio, le zone di prelievo di acqua potabile).

Sebbene la normativa lo preveda esplicitamente solo per le sostanze prioritarie con uno standard di qualità definito a livello dell'UE, gli Stati membri dovrebbero applicare lo stesso principio e i relativi criteri, per analogia, agli scarichi da fonti puntuali di inquinanti specifici dei bacini idrografici. Non tutti gli Stati membri si avvalgono di questa flessibilità, ossia della possibilità di istituire zone di mescolamento, perché nella direttiva è presentata come un'opzione ("possono"): ciò potrebbe ostacolare il rilascio delle autorizzazioni per nuove attività, in particolare nel caso in cui nelle vicinanze dell'impianto pianificato sia presente un punto di monitoraggio che rileverebbe inevitabilmente i superamenti dei limiti a causa dei nuovi scarichi.

Esempio

— Se a seguito di una nuova attività mineraria gli scarichi delle acque reflue in un corpo idrico superficiale vicino possono comportare il superamento dello standard di qualità ambientale per uno o più inquinanti in prossimità del punto di scarico, l'autorità competente è incoraggiata a designare una zona di mescolamento, in cui il superamento degli standard di qualità ambientale per tali sostanze non è preso in considerazione nella valutazione dello stato o in cui non è svolto alcun monitoraggio, a condizione che lo stato del corpo idrico nel suo complesso non subisca un deterioramento.

([28]) Per agevolare l'attuazione la Commissione ha pubblicato gli orientamenti tecnici "The identification of mixing zones pursuant to Art. 4(4) of the Directive 2008/105/EC" (C(2010) 9369).

5. **Quali sono i requisiti previsti dalla direttiva quadro Acque in materia di autorizzazioni?**

Disposizioni legislative e giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

Articolo 4, paragrafi 1 e 7, della direttiva quadro Acque.

Giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea: sentenze del 1º luglio 2015, *Weser*, C-461/13 e del 28 maggio 2020, *Land Nordrhein-Westfalen*, C-535/18.

Interpretazione della Commissione

La Corte di giustizia europea ha interpretato l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iii), della direttiva quadro Acque nel senso che gli Stati membri sono tenuti, salvo concessione di una deroga, a negare l'autorizzazione di un progetto individuale qualora questo possa causare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale o qualora pregiudichi il raggiungimento di un buono stato o di un buon potenziale delle acque superficiali entro la data stabilita dalla direttiva. La direttiva quadro Acque non stabilisce requisiti procedurali dettagliati per l'autorizzazione di nuovi progetti (come le procedure di concessione, autorizzazione, ecc.), né fornisce dettagli sulla valutazione, come ad esempio obblighi di informazione. A fini di semplificazione, le valutazioni pertinenti per la direttiva quadro Acque potrebbero essere combinate e svolgersi nell'ambito di una valutazione dell'impatto ambientale in cui i progetti sono soggetti a una valutazione ambientale ai sensi di diversi atti legislativi dell'UE, tra cui la direttiva VIA ([29]) e la direttiva Habitat ([30]) ([31]).

La giurisprudenza ([32]) stabilisce che uno screening o un "esame di applicabilità" dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro Acque può essere sufficiente per molti progetti, per i quali è possibile escludere un deterioramento. Lo "screening" garantisce che l'impatto atteso del progetto pianificato (comprese le relative misure di mitigazione) sui corpi idrici potenzialmente interessati sia determinato con sufficiente certezza (tenendo conto del principio di precauzione).

Pertanto, prima di concedere l'autorizzazione, l'autorità competente dello Stato membro è tenuta ad accertare con sufficiente certezza che il progetto non causerà deterioramento né comprometterà il raggiungimento di un buono stato/potenziale. La decisione dovrebbe essere presa sulla base di prove ben documentate prima dell'avvio del progetto. In molti casi, un primo screening potrebbe consentire di filtrare in modo approssimativo ed escludere i progetti che chiaramente non incidono sullo stato/potenziale dei corpi idrici.

Dato che il progetto sarebbe sottoposto a screening solo nella fase di pianificazione, è probabile che lo screening sia effettuato in base al parere di esperti, che considerano l'impatto di progetti simili realizzati in passato, e/o sulla modellizzazione del possibile impatto. Solo i progetti per i quali si prevede un deterioramento dello stato sarebbero valutati più a fondo, per verificarne la conformità ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro Acque, prima di decidere se autorizzarli.

Esempio

— Se l'autorità competente può concludere, anche sulla base delle informazioni raccolte dall'operatore, che un progetto pianificato non causerà alcun deterioramento né comprometterà il raggiungimento del buono stato/potenziale (ad esempio grazie all'applicazione di misure di mitigazione, che dovrebbero costituire uno dei suoi elementi intrinseci), non è necessario che invochi l'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro Acque e dimostri che le condizioni ivi previste sono soddisfatte e che il progetto può essere autorizzato.

6. **In che modo la direttiva non preclude nuove attività sostenibili di sviluppo economico?**

Disposizioni legislative e giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

Articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro Acque; allegato V, punto 1.4.3, della direttiva quadro Acque.

Giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea: sentenze del 1º luglio 2015, *Weser*, C-461/13 e del 28 maggio 2020, *Land Nordrhein-Westfalen*, C-535/18.

([29]) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

([30]) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

([31]) Per agevolare l'attuazione attraverso esempi e buone pratiche, un documento di orientamento tecnico non vincolante sull'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro Acque è disponibile qui.

([32]) La Corte fa riferimento al carattere preventivo di una tale valutazione preliminare (C-535/18) 62018CJ0535.

Interpretazione della Commissione

La direttiva quadro Acque consente di derogare al principio di non deterioramento per i progetti a condizione che a) il progetto sia di prioritario interesse pubblico, b) sia fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo, c) non esistano alternative ambientali migliori che siano fattibili e che non comportino costi sproporzionati e d) le motivazioni siano menzionate specificamente e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico.

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro Acque chiarisce che gli Stati membri possono avvalersi di questa deroga e non violano la legge se il mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee o del buono stato/potenziale ecologico oppure l'incapacità di impedire il deterioramento dello stato dei *corpi idrici sotterranei o superficiali* sia dovuto all'aver autorizzato due tipi di progetti:

a) "nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o nuove alterazioni del livello dei corpi idrici sotterranei" o

b) "nuove attività sostenibili di sviluppo umano".

Il concetto di nuove "*modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale*" esclude le modifiche del suo stato chimico dovute a fonti puntuali o diffuse di inquinamento, compresi gli scarichi diretti di inquinanti. Tuttavia, se le nuove modifiche fisiche dovessero alterare indirettamente le concentrazioni degli inquinanti già presenti nel corpo idrico modificato (ad esempio smuovendo sedimenti contaminati che rilascerebbero nell'acqua gli inquinanti che vi sono racchiusi), ciò equivarrebbe a un deterioramento indiretto dello stato chimico a cui potrebbe applicarsi la deroga. Per quanto riguarda il concetto di nuove "*alterazioni del livello dei corpi idrici sotterranei*", si configura, ad esempio, come alterazione che comporti indirettamente il rilascio di sostanze chimiche dagli strati rocciosi, causando in tal modo un deterioramento o contribuendo ad aumentare la concentrazione dell'inquinamento esistente.

Per le "*nuove attività sostenibili di sviluppo umano*" la direttiva ammette solo un deterioramento delle *acque superficiali* dallo stato elevato a buono. Ciò significa che la deroga non si applica ai progetti che potrebbero causare un deterioramento dello stato ecologico di un corpo idrico superficiale al di sotto di buono. Ciò significa anche che la deroga non si applica ai progetti che potrebbero causare un deterioramento dello stato chimico ([33]), ma questo è implicito nel fatto che lo stato chimico è classificato solo come "buono" o "cattivo", e non esiste una categoria di stato chimico "elevato".

Esempi

— Nel caso di nuove attività di dragaggio all'interno dello stesso corpo idrico che rimettono in circolo sostanze chimiche mai rilevate prima nei campionamenti delle acque perché sepolte nei sedimenti, tale deterioramento dello stato chimico di una determinata acqua superficiale potrebbe essere giustificato alla luce delle opere fisiche necessarie per svolgere l'attività principale.

— Se l'estrazione di acqua provoca alterazioni dei livelli delle acque sotterranee che, a loro volta, mobilitano indirettamente gli inquinanti, il conseguente deterioramento dello stato chimico potrebbe essere giustificabile.

7. **Quali sono le nuove deroghe introdotte ultimamente e come possono essere utilizzate per progetti nel settore minerario e metallurgico o per altri progetti che causano un deterioramento dello stato chimico?**

Disposizioni legislative e giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

Articolo 4, paragrafi 7 bis e 7 ter, della direttiva quadro Acque di recente modificata.

Interpretazione della Commissione

La direttiva (UE) 2026/805 ha introdotto due nuove deroghe per tenere conto degli effetti a breve termine sui corpi idrici e del deterioramento dello stato chimico causati dal trasferimento degli inquinanti senza un aumento globale dell'inquinamento. Le due deroghe sono state introdotte sulla base dell'esperienza pratica degli Stati membri nell'attuazione, con l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi e facilitare l'autorizzazione dei progetti anche se comportano un certo deterioramento dello stato chimico. Le nuove deroghe agevoleranno in particolare l'autorizzazione di nuovi progetti nel settore minerario o in quello metallurgico.

([33]) Nel contesto della strategia comune di attuazione nell'ambito della direttiva quadro Acque sono stati elaborati orientamenti non vincolanti (documento di orientamento n. 36 "Exemptions to the Environmental Objectives according to Article 4(7)".

La ***procedura semplificata per i progetti che hanno solo effetti a breve termine sui corpi idrici*** non impone che il progetto o l'attività sia di "*prioritario interesse pubblico*" né che i relativi obiettivi non possano essere conseguiti con "*altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale*". Previa valutazione preliminare attendibile ("screening"), si può decidere di dare il via libera a un nuovo progetto se si conclude che i suoi effetti negativi su un corpo idrico non dureranno più di un anno (quando sono interessati elementi chimici o fisico-chimici) o non più di tre anni (quando sono interessati elementi di qualità biologica). Per "avvio dell'esecuzione del progetto" si dovrebbe intendere l'inizio effettivo dei lavori. Per confermare la natura a breve termine degli effetti è necessaria una verifica ex post. Possono essere utilizzate le modalità di monitoraggio esistenti istituite a norma dell'allegato V della direttiva quadro Acque; da integrare con un monitoraggio supplementare solo nei casi in cui risultino insufficienti.

L'***altra procedura semplificata***, per la quale ancora una volta non è necessario che il progetto o l'attività sia di "*prioritario interesse pubblico*", ***riguarda*** progetti o attività specifici che potrebbero causare un ***deterioramento dello stato chimico*** di un corpo idrico ***a seguito del trasferimento di acque o sedimenti inquinati esistenti*** (cioè non provenienti da nuovi scarichi) all'interno di un corpo idrico superficiale o a un altro, oppure da un corpo idrico sotterraneo a un corpo idrico superficiale, senza un conseguente aumento netto del carico di inquinanti e a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni. Il trasferimento dovrebbe essere soggetto a regolamentazione o autorizzazione preventiva e non dovrebbero esistere opzioni ambientali significativamente migliori per motivi di fattibilità tecnica o costi sproporzionati. Dovrebbero essere adottati tutti i provvedimenti praticabili, in particolare il trattamento delle acque o dei sedimenti, se fattibile, per ridurre al minimo l'impatto sul corpo idrico ricevente ed evitare un aumento del rischio complessivo per la salute umana e l'ambiente. Il trasferimento può interessare solo i corpi idrici riceventi il cui stato è già inferiore a buono per quanto riguarda la maggior parte degli inquinanti trasferiti, in particolare quelli più persistenti e bioaccumulabili, e non si prevede che lo stato ecologico o il potenziale ecologico del corpo idrico ricevente rientri in una classe inferiore a seguito del trasferimento di tali inquinanti. Infine il trasferimento dovrebbe essere vietato intorno ai punti di prelievo di acqua potabile e non dovrebbe comportare un aumento della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile.

Questa deroga agevolerà i progetti che richiedono lo spostamento di sedimenti o acque inquinate all'interno di un corpo idrico o tra corpi idrici; consente quindi agli Stati membri di autorizzare progetti che in precedenza non rientravano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7.

Esempi

— La nuova disposizione sugli effetti a breve termine potrebbe essere utilizzata per agevolare lavori di costruzione e/o manutenzione, anche nell'ambito di progetti minerari (ad esempio un ponte su un corso d'acqua, un'infrastruttura di protezione dalle inondazioni, progetti di edilizia sostenibile ecc.), che hanno un impatto solo sugli elementi di qualità chimica e fisico-chimica e sugli elementi di qualità ecologica di un corpo idrico superficiale per un breve periodo di tempo, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui sopra. Potrebbe essere utile anche per la valutazione delle attività di prospezione o la sperimentazione di nuove tecnologie con effetti solo a breve termine. L'autorità competente può applicare questa deroga se, sulla base di una valutazione ex ante attendibile (fondata, ad esempio, sull'esperienza passata con progetti simili, su valutazioni di esperti o sulla modellizzazione), giunge alla conclusione che eventuali effetti negativi a breve termine non saranno più rilevabili dopo un anno o, per gli elementi di qualità biologica, dopo un massimo di tre anni dall'avvio dell'esecuzione del progetto.

— La nuova disposizione sul trasferimento dell'inquinamento potrebbe consentire la costruzione di nuovi alloggi, progetti minerari o impianti industriali in aree fortemente inquinate, dove, ad esempio, le acque sotterranee già inquinate devono essere prelevate e scaricate in un corpo idrico superficiale vicino, a condizione, tra l'altro, che non si verifichi un aumento netto del carico di inquinanti nel corpo idrico ricevente. Come già detto, la procedura semplificata prevista da questa deroga non richiede che il progetto o l'attività siano riconosciuti di prioritario interesse pubblico. L'autorità competente dovrà comunque assicurarsi che la composizione delle acque o dei sedimenti da trasferire sia nota e che il corpo idrico ricevente si trovi già in un cattivo stato chimico per la maggior parte degli inquinanti trasferiti, in particolare per quelli più persistenti e bioaccumulabili.

— Nel caso di sedimenti dragati e scaricati da un corpo idrico a un altro, il trasferimento di sedimenti inquinati da un corpo idrico superficiale (o parte di esso) a un altro sarebbe ammesso nonostante l'immissione di inquinanti. È importante potersi avvalere di questa possibilità, ad esempio, nelle zone portuali dove questo tipo di attività è svolto su base ricorrente. La condizione previa è però che il corpo idrico ricevente si trovi già in un cattivo stato chimico per la maggior parte degli inquinanti trasferiti.

— Un altro esempio di progetti o attività che potrebbero beneficiare dell'applicazione di questa deroga è la depurazione di un corpo idrico sotterraneo dopo la chiusura di una miniera, in cui l'acqua inquinata è estratta, trattata ove possibile e poi scaricata in un corpo idrico superficiale nelle vicinanze. Ancora una volta, ciò è possibile a condizione che il corpo idrico ricevente si trovi già in un cattivo stato chimico per la maggior parte degli inquinanti trasferiti.

8. **Quali altre possibilità prevede la direttiva quadro Acque per rinnovare/prorogare le autorizzazioni delle attività e degli impianti esistenti?**

Disposizioni legislative

Articolo 4, paragrafi 4 e 5, articolo 10 e articolo 11, paragrafi 3 e 5, della direttiva quadro Acque.

Interpretazione della Commissione

A norma dell'articolo 11 della direttiva quadro Acque, gli Stati membri sono tenuti a definire un elenco di misure di controllo obbligatorie sulle attività che interessano i corpi idrici, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi della direttiva.

Tra di esse figura, ad esempio, l'obbligo per gli Stati membri di disporre di un sistema di disciplina preventiva, autorizzazione preventiva o registrazione basato su norme generali vincolanti per il controllo degli scarichi da fonti puntuali (ad esempio singoli impianti industriali) che possono causare inquinamento delle acque superficiali.

L'articolo 11 della direttiva quadro Acque prevede inoltre che le misure di controllo siano regolarmente riesaminate e aggiornate. Inoltre le autorizzazioni sono spesso a tempo determinato e devono essere riesaminate quando prorogate.

In linea di principio, quando si riesamina o aggiorna un'autorizzazione esistente, non è necessario ricorrere a una nuova autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro Acque, perché l'attività esiste già ed è stata giustificata e autorizzata al momento della sua costituzione.

Solo se l'attività è modificata o estesa in modo tale da comportare un possibile deterioramento dello stato del corpo idrico potrebbe essere necessaria l'autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro Acque. Le modifiche o le estensioni delle attività esistenti, al pari dei nuovi progetti o delle nuove attività, possono incidere sullo stato dei corpi idrici superficiali (ad esempio a causa degli scarichi) o dei corpi idrici sotterranei (ad esempio attraverso variazioni di livello che determinano un deterioramento dello stato quantitativo e/o chimico delle acque sotterranee). Come per tutte le attività soggette all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro Acque, spetterà all'autorità competente stabilire, con una valutazione preliminare o uno screening, se le modifiche siano tali da comportare un potenziale deterioramento dello stato e richiedano quindi una giustificazione ai sensi della stessa disposizione. per farlo possono svolgere una valutazione preliminare o uno screening.

Questo approccio è in linea con la recente proposta della Commissione in materia di rilascio delle autorizzazioni ([34]) che chiarisce la procedura da seguire in caso di modifiche o estensioni di un'attività esistente.

In conclusione, le attività esistenti che non comportano nuovi interventi di rilievo sono soggette alle misure di controllo periodico previste dall'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva quadro Acque, senza che sia necessaria un'ulteriore autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della stessa.

Inoltre, se un corpo idrico è interessato da attività esistenti che ostacolano il raggiungimento di un buono stato, compreso lo stato chimico, le autorità competenti possono avvalersi delle proroghe di cui all'articolo 4, paragrafo 4, o della deroga che consente di fissare obiettivi ambientali meno rigorosi (articolo 4, paragrafo 5), purché siano rispettati i criteri ivi stabiliti. Nel caso in cui le autorizzazioni debbano essere riesaminate ed eventualmente aggiornate, occorre verificare se continuano a sussistere le condizioni che giustificano tali proroghe o deroghe.

In particolare, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, l'autorità competente può distribuire l'attuazione delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi ambientali su più cicli del piano di gestione del bacino idrografico, fino alla fine del 2027 ([35]). Tuttavia, nel caso di una proroga basata su "condizioni naturali" ([36]), ossia quando è possibile dimostrare che sono state predisposte tutte le misure necessarie per conseguire un buono stato ma che la "natura" impiega più tempo a ripristinarsi, la proroga può essere applicata anche oltre il 2027. Infine, solo per gli standard di qualità introdotti nel 2013 o nel 2026, è possibile applicare proroghe fino a un massimo di due cicli aggiuntivi del piano di gestione del bacino idrografico (per gli standard introdotti nel 2013) o fino a un ciclo aggiuntivo (per gli standard introdotti nel 2026), quindi, rispettivamente, fino alla fine del 2039 o alla fine del 2045.

([34]) Proposta di regolamento per sveltire le valutazioni ambientali – (COM(2025) 984 final).

([35]) In linea con l'articolo 11, paragrafo 8, della direttiva quadro Acque, le eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, devono essere messe in atto entro tre anni dalla loro approvazione (ad esempio entro la metà di ogni ciclo) ma gli effetti potrebbero manifestarsi solo in un secondo momento (ad esempio, se una proroga è motivata da ragioni di fattibilità tecnica e occorre condurre uno studio, lo studio dovrebbe essere avviato a metà del ciclo ma i risultati potrebbero essere disponibili solo più avanti nel ciclo stesso).

([36]) L'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva quadro Acque consente agli Stati membri di posticipare l'adempimento fino alla fine del 2027 per motivi di realizzabilità tecnica, costi sproporzionati o condizioni naturali; per quanto riguarda le condizioni naturali, l'adempimento può essere ulteriormente rinviato, vale a dire quando tutte le misure necessarie sono in atto ma la natura impiega più tempo per ripristinarsi.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva quadro Acque, gli Stati membri possono prefiggersi di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli previsti dal paragrafo 1 dello stesso articolo per corpi idrici specifici qualora, a causa delle ripercussioni dell'attività umana o delle loro condizioni naturali, il conseguimento degli obiettivi sia non fattibile o sproporzionatamente oneroso, a condizione tuttavia che siano state predisposte tutte le misure fattibili e non sproporzionatamente onerose per ridurre al minimo l'ulteriore deterioramento. Ciò implica che, per quanto riguarda tutte le attività che interessano tale corpo idrico, l'autorità competente ha garantito che le autorizzazioni siano riesaminate periodicamente e, se necessario, aggiornate in linea con le migliori tecniche disponibili e che siano attuate tutte le misure di limitazione non sproporzionatamente onerose. Occorre inoltre tenere conto del requisito dell'"approccio combinato" per gli scarichi nelle acque superficiali di cui all'articolo 10 della direttiva quadro Acque, che obbliga le autorità competenti a garantire l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e il rispetto di tutti gli obiettivi e gli standard di qualità stabiliti a norma di ogni altra normativa pertinente dell'UE e che impone controlli più rigidi sulle emissioni ogniqualvolta necessario.

In tale contesto va sottolineato che alcune sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche ubiquitarie, come il mercurio, possono essere presenti nei corpi idrici a causa di attività svolte in passato (inquinamento storico). Qualora non sia possibile o risulti sproporzionatamente oneroso intervenire sull'inquinamento storico, si può applicare l'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva quadro Acque.

In sintesi, per le attività esistenti, comprese quelle minerarie, potrebbero essere applicabili altre deroghe in occasione del riesame dei permessi o delle autorizzazioni. Ciò significa che, a determinate condizioni, è possibile fissare proroghe oltre il 2027 (se giustificate da condizioni naturali) e obiettivi ambientali meno rigorosi oltre il 2027. Sono disponibili ulteriori orientamenti ([37]).

Esempi

— Uno Stato membro ha predisposto misure volte a impedire o ridurre in modo significativo gli scarichi o le perdite di nutrienti connessi a un'attività mineraria (ad esempio, assicurandosi che l'autorizzazione pertinente includa requisiti in tal senso). Tuttavia, dato il tempo necessario ai processi naturali, le misure potrebbero non essere sufficienti a garantire il ripristino dei corpi idrici interessati entro il 2027. Gli Stati membri invocheranno nel relativo piano di gestione del bacino idrografico una proroga ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, e forniranno una sintesi delle misure adottate e del calendario per la loro attuazione. Le misure sono tenute sotto controllo per garantirne l'efficacia e la necessità di un'ulteriore proroga è valutata nei successivi piani di gestione del bacino idrografico.

— Un'attività mineraria già in corso scarica argento per il quale nella revisione del 2026 è stato stabilito uno standard di qualità da raggiungere entro il 2039. Se stabilisce che lo standard di qualità non può essere raggiunto entro tale termine per motivi di realizzabilità tecnica o a causa dei costi sproporzionati, l'autorità competente può prorogare il termine per l'adempimento fino al 2045, in linea con l'articolo 4, paragrafo 4.

— Un corpo idrico superficiale è interessato da un inquinamento storico da mercurio e non esistono misure tecnicamente fattibili per soddisfare lo standard di qualità ambientale entro il 2027. Le concentrazioni diminuiranno solo gradualmente, per raggiungere livelli più bassi (ben oltre il 2027) a seguito della dispersione e della diluizione con l'acqua piovana, che dovrebbe risultare meno inquinata, anche grazie agli sforzi di decarbonizzazione a livello globale e dell'UE, al lavoro svolto nell'ambito della convenzione di Minamata e alla legislazione dell'UE in materia di mercurio. Potrebbero non esistere misure alternative per depurare il corpo idrico oppure tali misure potrebbero risultare sproporzionatamente onerose. In tal caso, lo Stato membro dovrebbe valutare la possibilità di invocare l'articolo 4, paragrafo 5, e fissare un obiettivo ambientale meno rigoroso in relazione al mercurio, puntando a raggiungere solo lo stato migliore possibile.

— Un sito di estrazione di materie prime critiche o un'attività industriale già esistente è in funzione da decenni, causando un certo impatto sul buono stato chimico del corpo idrico superficiale. L'autorizzazione che disciplina l'attività garantisce già che l'operatore applichi le migliori misure possibili per ridurre gli scarichi nel corpo idrico interessato (o, se del caso, che l'operatore abbia adempiuto a eventuali obblighi di bonifica dell'area interessata derivanti da attività passate) e l'autorità competente conclude che non è possibile predisporre misure aggiuntive che siano fattibili e non sproporzionatamente onerose per ridurre ulteriormente le emissioni a un livello tale da garantire il rispetto dello standard di qualità ambientale esistente. Gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di invocare l'articolo 4, paragrafo 5, e fissare un obiettivo ambientale meno rigoroso in relazione agli inquinanti in questione, puntando a raggiungere solo lo stato migliore possibile. Le misure sono tenute sotto controllo per garantirne l'efficacia e la necessità di un'ulteriore proroga è valutata nei successivi piani di gestione del bacino idrografico.

([37]) Nel contesto della strategia comune di attuazione nell'ambito della direttiva quadro Acque sono stati elaborati orientamenti non vincolanti ("Guidance document on exemptions to the environmental objectives. Guidance document No 20" - Ufficio delle pubblicazioni dell'UE).

— Una miniera già in attività incide su un corpo idrico superficiale nelle vicinanze a causa degli scarichi di acque reflue. Il corpo idrico è soggetto a una deroga ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva quadro Acque. L'autorizzazione è attualmente in fase di revisione ai fini di un'estensione dell'attività mineraria. Da quando è stata rilasciata l'autorizzazione iniziale, sono state introdotte nuove tecnologie per il trattamento delle acque reflue. Per evitare che l'estensione provochi un potenziale deterioramento dei corpi idrici interessati, l'autorizzazione dovrà essere aggiornata per includere ulteriori misure di limitazione basate sulle nuove tecnologie. Se, di conseguenza, non si verificherà alcun deterioramento, non è necessario applicare l'articolo 4, paragrafo 7, all'estensione del sito minerario. Inoltre l'adozione di nuove tecnologie soddisferà il requisito di cui all'articolo 4, paragrafo 5, volto a garantire il raggiungimento del migliore stato possibile.

Allegato, parte A — Inquinanti delle acque sotterranee che destano preoccupazione a livello dell'UE

Termine per l'adempimento - possibile proroga a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva quadro Acque

Numero della voce Allegato I della direttiva Acque sotterranee	Nome della sostanza	Data di adempimento	Possibile proroga
1	Nitrati	2015	2027
2	Sostanze attive nei pesticidi, compresi i loro metaboliti rilevanti e i prodotti di degradazione e di reazione	2015	2027
3	PFAS	2039	2045
4	Carbamazepina	2039	2045
5	Sulfametossazolo	2039	2045
6	Primidone	2039	2045
7	Metaboliti non rilevanti dei pesticidi	2039	2045
8	Tricloroetilene e tetracloroetilene (somma delle due sostanze)	2039	2045

Allegato, parte B — Sostanze prioritarie nelle acque superficiali

Termine per l'adempimento - possibile proroga a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva quadro Acque

Numero della voce Allegato I della direttiva Standard qualità ambientale	Nome della sostanza	Data di adempimento	Possibile proroga
(1)	Alacloro	Spostato nell'elenco degli inquinanti specifici dei bacini idrografici 2015 (se presente nello Stato membro)	2027
(2)	Antracene	Standard di qualità ambientale iniziale = 2015 Standard di qualità ambientale riveduto = 2021	Standard di qualità ambientale iniziale = 2027 Standard di qualità ambientale riveduto = 2033
(3)	Atrazina	Spostato nell'elenco degli inquinanti specifici dei bacini idrografici 2015 (se presente nello Stato membro)	2027
(4)	Benzene	2015	2027
(5)	Difeniletere bromurato	Standard di qualità ambientale iniziale = 2015 Standard di qualità ambientale riveduto (2013) = 2021 Standard di qualità ambientale riveduto (2026) = 2033	Standard di qualità ambientale iniziale = 2027 Standard di qualità ambientale riveduto (2013) = 2033 Standard di qualità ambientale riveduto (2026) = 2039
(6)	Cadmio e composti (in funzione delle classi di durezza dell'acqua) (9)	2015	2027
(6 bis)	Tetracloruro di carbonio	Spostato nell'elenco degli inquinanti specifici dei bacini idrografici 2015 (se presente nello Stato membro)	2027
(7)	C_{10-13} Cloro alcani	2015	2027
(8)	Clorfenvinfos	Spostato nell'elenco degli inquinanti specifici dei bacini idrografici 2015 (se presente nello Stato membro)	2027
(9)	Clorpirifos (Clorpirifos etile)	Standard di qualità ambientale iniziale = 2015 Standard di qualità ambientale riveduto (2013) = 2021 Standard di qualità ambientale riveduto (2026) = 2033	Standard di qualità ambientale iniziale = 2027 Standard di qualità ambientale riveduto (2013) = 2033 Standard di qualità ambientale riveduto (2026) = 2039
(9 bis)	Antiparassitari del ciclodiene: Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin	2015	2027
(9 ter)	DDT totale	2015	2027
	para-para-DDT	2015	2027
(10)	1,2-Dicloroetano	2015	2027
(11)	Diclorometano	2015	2027
(12)	Di(2-etilesil)ftalato (DEHP)	2015	2027
(13)	Diuron	Standard di qualità ambientale iniziale = 2015 Standard di qualità ambientale riveduto (2026) = 2033	Standard di qualità ambientale iniziale = 2027 Standard di qualità ambientale riveduto (2026) = 2039
(14)	Endosulfan	2015	2027

Numero della voce Allegato I della direttiva Standard qualità ambientale	Nome della sostanza	Data di adempimento	Possibile proroga
(15)	Fluorantene	Standard di qualità ambientale iniziale = 2015 Standard di qualità ambientale riveduto (2013) = 2021 Standard di qualità ambientale riveduto (2026) = 2033	Standard di qualità ambientale iniziale = 2027 Standard di qualità ambientale riveduto (2013) = 2033 Standard di qualità ambientale riveduto (2026) = 2039
(16)	Esaclorobenzene	2015	2027
(17)	Esaclorobutadiene	Standard di qualità ambientale iniziale = 2015 Standard di qualità ambientale riveduto (2026) = 2033	Standard di qualità ambientale iniziale = 2027 Standard di qualità ambientale riveduto (2026) = 2039
(18)	Esaclorocicloesano	2015	2027
(19)	Isoproturon	2015	2027
(20)	Piombo e composti	Standard di qualità ambientale iniziale = 2015 Standard di qualità ambientale riveduto (2013) = 2021	Standard di qualità ambientale iniziale = 2027 Standard di qualità ambientale riveduto (2013) = 2033
(21)	Mercurio e composti	Standard di qualità ambientale iniziale = 2015 Standard di qualità ambientale riveduto (2026) = 2033	Standard di qualità ambientale iniziale = 2027 Standard di qualità ambientale riveduto (2026) = 2039
(22)	Naftalene	Standard di qualità ambientale iniziale = 2015 Standard di qualità ambientale riveduto (2013) = 2021	Standard di qualità ambientale iniziale = 2027 Standard di qualità ambientale riveduto (2013) = 2033
(23)	Nichel e composti	Standard di qualità ambientale iniziale = 2015 Standard di qualità ambientale riveduto (2013) = 2021 Standard di qualità ambientale riveduto (2026) = 2033	Standard di qualità ambientale iniziale = 2027 Standard di qualità ambientale riveduto (2013) = 2033 Standard di qualità ambientale riveduto (2026) = 2039
(24)	Nonilfenoli (4-nonilfenolo)	Standard di qualità ambientale iniziale = 2015 Standard di qualità ambientale riveduto (2026) = 2033	Standard di qualità ambientale iniziale = 2027 Standard di qualità ambientale riveduto (2026) = 2039
(25)	Ottilfenoli [(4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenolo)]	2015	2027
(26)	Pentaclorobenzene	2015	2027
(27)	Pentaclorofenolo	2015	2027
(28)	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	Standard di qualità ambientale iniziale = 2015 Standard di qualità ambientale riveduto (2013) = 2021 Standard di qualità ambientale riveduto (2026) = 2033	Standard di qualità ambientale iniziale = 2027 Standard di qualità ambientale riveduto (2013) = 2033 Standard di qualità ambientale riveduto (2026) = 2039
	Benzo(a)pirene	Idem	Idem
	Benzo(b)fluorantene	Idem	Idem
	Benzo(k)fluorantene	Idem	Idem
	Benzo(g,h,i)perilene	Idem	Idem
	Indeno(1,2,3-cd)pirene	Idem	Idem
	Crisene	2039	2045
	Benzo(a)antracene	2039	2045
	Dibenzo(a,h)antracene	2039	2045
	Fluorantene	2039	2045

Numero della voce Allegato I della direttiva Standard qualità ambientale	Nome della sostanza	Data di adempimento	Possibile proroga
(29)	Simazina	Spostato nell'elenco degli inquinanti specifici dei bacini idrografici 2015 (se presente nello Stato membro)	2027
(29a)	Tetracloroetilene	2015	2027
(29 ter)	Tricloroetilene	2015	2027
(30)	Tributilstagno (composti) ([18]) (tributilstagno-catione)	Standard di qualità ambientale iniziale = 2015 Standard di qualità ambientale riveduto (2026) = 2033	Standard di qualità ambientale iniziale = 2027 Standard di qualità ambientale riveduto (2026) = 2039
(31)	Triclorobenzeni	Spostato nell'elenco degli inquinanti specifici dei bacini idrografici 2015 se presente nello Stato membro	2027
(32)	Triclorometano	2015	2027
(33)	Trifluralina	2015	2027
(34)	Dicofolo	Standard di qualità ambientale iniziale = 2027 Standard di qualità ambientale riveduto (2026) = 2033	Standard di qualità ambientale iniziale = 2039 Standard di qualità ambientale riveduto (2026) = 2039
(35)	Acido perfluoroottansolfonico (PFOS) e derivati	2027	2039
(36)	Chinossifen	2027	2039
(37)	Diossine e composti diossina-simili	Standard di qualità ambientale iniziale = 2027 Standard di qualità ambientale riveduto (2026) = 2033	Standard di qualità ambientale iniziale = 2039 Standard di qualità ambientale riveduto (2026) = 2039
(38)	Aclonifen	2027	2039
(39)	Bifenox	2027	2039
(40)	Cibutrina	2027	2039
(41)	Cipermetrina	Standard di qualità ambientale iniziale = 2027 Standard di qualità ambientale riveduto (2026) = 2033	Standard di qualità ambientale iniziale = 2039 Standard di qualità riveduto (2026) = 2039
(42)	Diclorvos	2027	2027
(43)	Esabromociclododecano (HBCDD) ([24])	Standard di qualità ambientale iniziale = 2027 Standard di qualità ambientale riveduto (2026) = 2033	Standard di qualità ambientale iniziale = 2039 Standard di qualità ambientale riveduto (2026) = 2039
(44)	Eptacloro ed eptacloro epossido	2027	2039
(45)	Terbutrina	2027	2039
(46)	17 alfa-etinilestradiolo (EE2)	2039	2045
(47)	17 beta-estradiolo (E2)	2039	2045
(48)	Acetamiprid	2039	2045
(49)	Azitromicina	2039	2045
(50)	Bifentrin	2039	2045
(51)	Bisfenolo A (BPA)	2039	2045
(52)	Carbamazepina	2039	2045
(53)	Claritromicina	2039	2045

Numero della voce Allegato I della direttiva Standard qualità ambientale	Nome della sostanza	Data di adempimento	Possibile proroga
(54)	Clotianidin	2039	2045
(55)	Deltametrina	2039	2045
(56)	Diclofenac	2039	2045
(57)	Eritromicina	2039	2045
(58)	Esfenvalerate	2039	2045
(59)	Estrone (E1)	2039	2045
(60)	Glifosato	2039	2045
(61)	Ibuprofene	2039	2045
(62)	Imidacloprid	2039	2045
(63)	Nicosulfuron	2039	2045
(64)	Permetrina	2039	2045
(65)	Sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) – somma delle 25 sostanze	2039	2045
(66)	Argento	2039	2045
(67)	Tiacloprid	2039	2045
(68)	Tiametoxam	2039	2045
(69)	Triclosano	2039	2045
(70)	Somma delle sostanze attive nei pesticidi di cui alla presente tabella	2039	2045